

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 1 del 29/07/2014 - rif.

Determinazione n. 1 del 29/07/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 113, 206, 75 - Codici 113.1, 206.1, 75.1
"Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)"- Le disposizioni normative in tema di cauzioni negli appalti pubblici non rientrano tra le norme di diretta applicazione ai settori speciali, tuttavia quando gli enti aggiudicatori decidono di richiedere una cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare applicazione i principi stabiliti all'art. 2 del Codice, di cui gli artt. 75 e 113, non trovando spazio alcuno l'introduzione di regole più stringenti o limitative della concorrenza. La normativa relativa agli intermediari finanziari offre adeguati strumenti per la valutazione e il controllo dell'affidabilità dei soggetti che operano sul mercato, e pertanto non si rilevano ostacoli all'applicazione dell'art. 127 del d.P.R. 207/2010, che ammette la possibilità che la cauzione definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari anche per gli appalti ricadenti nei settori speciali. La richiesta di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare clausola discriminante, perché determina disparità tra i soggetti che operano nel mercato creditizio/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare delle imprese che segnalano difficoltà a reperire le garanzie necessarie per accedere alla gara d'appalto. Le previsioni concernenti il progressivo svincolo della cauzione definitiva, espressamente dettate per gli appalti di lavori, sono direttamente applicabili anche agli appalti di servizi e forniture.